

Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

all'interno del comprensorio militare di Roasio, in provincia di Vercelli, era presente una ingente quantità di materiali di ricambio di mezzi militari;

nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2002, dovrebbe essere stata disposta la vendita di gran parte di tali materiali di ricambio;

l'alienazione dei ricambi è soggetta a precise normative a seconda che si tratti di ricambi efficienti o di rottami ferrosi —:

se effettivamente il comprensorio militare di Roasio (Vercelli) abbia alienato, nell'ultimo trimestre del 2002, una enorme quantità di materiali di ricambio di mezzi militari;

se l'alienazione sia avvenuta considerando efficienti i ricambi e dunque finalizzata a successivo reimpiego su mezzi marcianti;

se siano stati alienati motori e, in caso affermativo, di quali mezzi e con quale destinazione;

se si sia proceduto alla cosiddetta « demilitarizzazione »;

se siano state rispettate tutte le formalità previste dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. (4-06778)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la privatizzazione dell'Eti, avviata nel corso della passata legislatura, è ormai entrata nella sua fase finale;

l'Eti può vantare una quota del mercato italiano prossima al 25 per cento;

il principale cliente dell'Eti, tanto nelle attività di produzione quanto nelle attività di distribuzione, è la multinazionale Philip Morris la cui quota sul mercato italiano è superiore al 60 per cento;

il mercato italiano dei tabacchi lavorati è quindi, a tutti gli effetti, un duopolio caratterizzato da vincoli particolarmente stretti fra i due principali operatori; vincoli valutabili in termini economici in circa il 40 per cento dell'attività di produzione di Eti ed in oltre il 50 per cento dell'attività di distribuzione della stessa Eti;

per evidenti motivi di tutela della concorrenza, Philip Morris era stata inizialmente esclusa dal novero dei possibili candidati all'acquisizione di Eti e le erano stati inibiti eventuali accordi con i potenziali acquirenti;

recentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha consentito i contatti fra Philip Morris ed i potenziali acquirenti introducendo così una evidente disparità di trattamento fra potenziali acquirenti privi del *know-how* industriale e quindi complementari rispetto a Philip Morris ed operatori del settore in concorrenza, in Italia e nel mondo, con Philip Morris;

fra i potenziali acquirenti compare una cordata di imprenditori e finanziari italiani che avrebbe già manifestato la volontà di confermare, nell'eventualità di una acquisizione, gli impegni contrattuali già assunti da Eti nei confronti di Philip Morris;

in una nota del 19 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato la dimensione e l'importanza dei rapporti fra Eti e Philip Morris ed il ruolo che quest'ultima società potrebbe giocare nel processo di privatizzazione;

nella stessa nota, il Ministero dell'economia e delle finanze ha dichiarato di « aver ottenuto l'impegno di Philip Morris a garantire parità di trattamento a tutte le controparti »;

da notizie di stampa risulta che nell'accordo tra Philip Morris e la cordata citata, Philip Morris si sarebbe riservato il diritto di interrompere i contratti con Eti qualora l'acquirente di Eti fosse diverso dalla cordata stessa;

di conseguenza, risulta evidente che, nell'immediato, il comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze ha determinato le condizioni per una valutazione della società da dismettere diversa fra potenziali acquirenti nonché per un potenziale danno per l'erario e, in prospettiva, per un passaggio da un duopolio collusivo pubblico-privato ad un duopolio collusivo interamente privato —:

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda sospendere, con effetto immediato, le procedure di privatizzazione dell'Eti per acquisire in tempi brevi un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa la compatibilità fra i principi della concorrenza e le procedure di dismissione dell'Eti.

(2-00820) « Michele Ventura, Benvenuto, Gambini, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Tolotti, Manzini, Mariotti, Maurandi, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Diana, Rossiello, Rontundo, Lolli, Chianale, Abbondanzieri, Paola Mariani, Tocci, Stramaccioni ».

Interrogazione a risposta immediata:

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia delle entrate ha fissato al 10 per cento per il 2003 e al 6 per cento per

gli anni successivi il tetto consentito per usufruire del *bonus* già maturato dalle aziende del Sud nei confronti del fisco, relativamente alle agevolazioni dei crediti d'imposta sugli investimenti;

tale misura è stata decisa in quanto il credito di imposta non conteneva un tetto di spesa, mentre le domande presentate superavano abbondantemente le risorse a disposizione;

nei prossimi giorni inizierà l'esame delle comunicazioni delle imprese relative agli investimenti iniziati prima dell'8 luglio 2002, per verificare l'effettiva realizzazione dei medesimi;

l'esame delle predette comunicazioni potrebbe restringere la platea dei beneficiari di tali agevolazioni;

il blocco delle agevolazioni si sta riflettendo pesantemente e negativamente sulla crescita del Mezzogiorno —:

se, tenuto conto della possibilità di una distribuzione delle risorse su un numero minore di imprese e preso atto che le entrate derivanti dal condono potrebbero liberare risorse aggiuntive da destinare al fondo unico, non ritenga di prevedere, per il triennio 2003-2005, un innalzamento del tetto stabilito dall'agenzia delle entrate per consentire alle imprese, che hanno effettuato investimenti nel corso del 2002, l'accesso alle agevolazioni previste dalle disposizioni di legge. (3-02460)

Interrogazioni a risposta scritta:

REALACCI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la fiscalità ambientale italiana relativa ai prodotti soggetti ad accisa basava le proprie fondamenta sull'applicazione della *carbon tax* che, attraverso un aumento progressivo delle aliquote di accisa sui prodotti più inquinanti, favoriva i prodotti « ecocompatibili »;

la legge delega per la riforma del sistema fiscale prevede, nella sua versione approvata, in tema di accisa (articolo 7 comma 1, lettera *a*)) « la salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili ». I decreti attuativi dovrebbero essere emessi entro la primavera del 2005;

a seguito del congelamento della *carbon tax* ed in attesa dei decreti attuativi previsti dalla delega per la riforma del sistema fiscale alcuni prodotti « ecocompatibili » basano la propria competitività su decreti di riduzione di aliquota di validità semestrale; il 30 giugno sono scadute:

a) la riduzione di aliquota di accisa sul gas metano per uso industriale (-40 per cento aliquota normale), laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 mq/annui;

b) le aliquote di accisa per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile in acqua;

c) l'ulteriore riduzione di accisa da applicare al gasolio ed al gpl usato come riscaldamento in zone geografiche particolari;

d) l'aumento del credito di imposta in favore delle reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse o da energia geotermica;

la mancata proroga delle suddette agevolazioni provocherà pesanti conseguenze ambientali: le grandi industrie troveranno più conveniente utilizzare il più economico « olio combustibile denso », e oltre 8.000 autobus delle principali città italiane attualmente alimentati a gasolio emulsionato torneranno ad essere alimentati a gasolio con un aumento delle emissioni di polveri fini emesse in atmosfera. Sulla base dei dati pubblicati dalla Commissione europea si può ipotizzare, infatti, che in soli sei mesi le emissioni di particolato aumenteranno di ben oltre 40.000 chilogrammi —:

se non reputi di dover chiarire le motivazioni per le quali non sono state rinnovate, come promesso, le agevolazioni fiscali di cui in premessa, se non ritenga, comunque, di dover adottare le opportune iniziative per disporre la proroga di tali agevolazioni. (4-06781)

VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, in data 27 febbraio 2003, con atto di sindacato ispettivo n. 4-05583, sollevava la vicenda del ragioniere Renato Castaldo (sindaco revisore) a cui il Presidente dell'ANAS S.p.A. dava mandato di procedere ad un'ispezione e controllo presso il compartimento della viabilità di Torino;

la singolarità della vicenda si configurava nel fatto che il ragioniere Renato Castaldo oltre ai compensi ordinari spettantigli per il lavoro svolto come sindaco revisore, presentava in data 4 febbraio 2003 la parcella — in qualità di collaborazione professionale esterna — compilata secondo la tariffa professionale in misura di euro 1.123.123,94 ridotta « per spirito di collaborazione con l'azienda », a complessivi 265.593,73 oltre IVA e Cassa di Previdenza;

il pagamento del compenso ebbe luogo con mandato di pagamento n. 353 del 7 febbraio 2003 per un importo netto di euro 265.593,73, giusto dispositivo n. 829 del 2 febbraio 2003, adottato dal Capo dell'Ufficio Legale, con cui veniva autorizzato l'impegno dell'importo di euro 317.467,50 di cui euro 259.368,87 per imponibile ed euro 5.187,38 per 2 per cento Cassa di Previdenza ed euro 59.911,25 per IVA calcolata in misura del 20 per cento;

il Presidente dell'ANAS, dottor Vincenzo Pozzi, nella riunione del Consiglio d'Amministrazione del 3 ottobre 2002, e nella successiva riunione del 5 dicembre 2002, precisava che, a seguito delle risul-

tanze conclusive del revisore incaricato, evidenziate in apposita relazione, erano state attivate ulteriori indagini per verificare se ci fossero irregolarità e turbative. Dalla relazione di accompagnamento alla parcella, datata 4 febbraio 2003, si rilevava che le verifiche erano state condotte con l'ausilio di quattro professionisti (due ingegneri e due commercialisti) e che le indagini avevano interessato:

a) 221 lavori di somma urgenza;

b) 847 gare aggiudicate ed affidamenti diretti posti in essere dal 1° gennaio 1999 all'11 luglio 2002. Di conseguenza, erano stati esaminati:

a) 52 fascicoli e documentazioni inerenti alle gare di appalto;

b) 15 fascicoli e documentazione inerenti ai lavori di somma urgenza;

c) 44 fascicoli e documentazione inerenti ai lavori di somma urgenza;

d) erano stati compiuti numerosi sopralluoghi;

a giustificazione della legittimità del proprio operato, il Presidente dell'ANAS precisava che la scelta del revisore incaricato, collocabile nel quadro efficientistico dell'articolo 28 della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, era motivata dalla necessità di fare ricorso ad un soggetto estraneo alla struttura, in possesso, al contempo, « non solo di una specifica professionalità in materia, ma anche di una collocazione istituzionale all'interno dell'Ente » per adempiere un'attività diversa ed autonoma rispetto a quella di revisore dei conti e per « non creare allarme presso il Compartimento del Piemonte »;

le conclusioni del Presidente dell'ANAS in merito alla vicenda suddescritta sono state le seguenti:

a) l'incarico di cui si tratta aveva natura professionale;

b) non poteva essere affidato ad organi dell'Ente;

c) non rientrava tra i compiti istituzionali del Collegio dei revisori dei conti;

d) è stato comunicato a detto Collegio nel corso delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione del 1° luglio, 3 ottobre e 5 dicembre 2002;

e) il Collegio dei revisori dei conti non ha segnalato alcuna incompatibilità di natura oggettiva e soggettiva;

f) poteva essere conferito dall'Amministratore ai sensi degli articoli 8 e 16 dello Statuto dell'Ente; nella specie, peraltro, il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 1° luglio 2002 espresse voto adesivo al suddetto affidamento;

g) poteva essere espletato dal ragioniere Castaldo trattandosi di incarico professionale ed occasionale, il cui espletamento non presentava profili di incompatibilità;

h) doveva per legge essere retribuito secondo tariffa professionale;

i) alla relativa spesa si è provveduto in conformità alle regole della contabilità, non potendo, all'atto dell'affidamento, essere ipotizzato il compenso e, quindi, il relativo impegno;

la Corte dei conti con determinazione n. 22/2003 del 9 maggio 2003 ha evidenziato e relazionato i fatti suesposti e, in punto di diritto, ha affermato quanto segue: « La Corte, in particolare, è chiamata a pronunciarsi sulla conformità o meno a legge e ai principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza ed efficacia) dell'espletamento di un incarico a un componente del Collegio dei Revisori (oggi Collegio Sindacale) retribuito professionalmente.

In via preliminare, va osservato che il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, statuisce all'articolo 9, comma 3, che « il controllo della Corte dei conti si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 ». Tale disposizione è stata reiterata nel decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002,

n. 178, il cui articolo 7, comma 11, prevede che: “il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259”.

L’articolo 8 della surriferita legge n. 259 dà facoltà della Corte di formulare, in qualsiasi momento, se accerta irregolarità nella gestione dell’Ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro del tesoro (oggi dell’economia e delle finanze) e al Ministro competente, nella specie Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: disposizione questa tuttora valida, essendo stata la sua abrogazione, disposta dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 17 maggio 2001.

Tale quadro normativo rimane di piena applicazione anche in presenza della trasformazione dell’ANAS, ente pubblico economico, in società per azioni (S.p.A.), secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 466 del 17/28 dicembre 1993.

Ciò precisato, occorre procedere all’esame del ruolo dei revisori dell’ANAS, i quali si qualificano in correlazione alla sostanza pubblica dell’Ente. Da tale angolazione, non può dubitarsi che i revisori, per essere legati all’ANAS da un rapporto di servizio, assumono natura pubblica anche in considerazione dell’Autorità di nomina e del quadro normativo entro cui sono chiamati ad operare. Conseguono che il revisore pubblico è tenuto, non solo alla rigorosa osservanza delle disposizioni civilistiche, ma deve anche rigorosamente sottostare alla disciplina pubblica, la quale integra e completa quella prevista dal codice civile... » ed ancora: « Nel far ciò, la Corte aveva altresì cura di precisare che “la rilevata incompatibilità deriva comunque, dalla cogente esigenza che i compiti di controllo siano esercitati, tanto collegialmente che individualmente, dai membri del Collegio dei revisori o dei sindaci in guisa da evitare quella commistione di funzioni fra organi di amministrazione attiva di un ente e organo di controllo che

inevitabilmente si verifica ogni qualvolta un revisore espliciti prestazioni ed esprima volizioni attinenti all’attività gestoria propria degli uffici deliberanti. Né attenua o elide tale incompatibilità l’indicazione contenuta nell’atto citato, secondo cui l’incarico di cui trattasi sarebbe stato conferito a titolo personale, considerato che la posizione giuridica del funzionario investito di funzioni di controllo a lui attribuite con la nomina a revisore dell’Ente è rimasta immutata, soggettivamente ed oggettivamente anche durante l’espletamento della consulenza, la quale si è necessariamente concretata in un atto preparatorio del procedimento amministrativo relativo alla conclusione della vertenza attuata mediante la produzione di atti successivamente soggetti al controllo dello stesso funzionario che ha concorso a porli in essere o li ha proposti”; ne consegue che “la funzione di sindaco o di revisore è incompatibile con quella di consulente tecnico che si concreta anche in attività amministrativa” e che “non si palesano informate ai principi di buon andamento dell’Amministrazione e all’esigenza di una esatta distribuzione e delimitazione di competenze ed attribuzioni” gli atti che autorizzano un simile incarico... » da ultimo: « ...alla luce delle suddette considerazioni si può affermare che il Revisore, ovvero il Sindaco, operante presso un organismo di diritto pubblico (Ente Pubblico Economico ovvero S.p.A.), deve svolgere le proprie funzioni in perfetta autonomia ed indipendenza, non potendo ricevere alcuna sollecitazione dall’Amministratore per il compimento di attività di verifica ovvero ispettive, che presuppongono un collegamento operativo con la struttura controllata, dietro la corresponsione di un compenso, determinato secondo la tariffa professionale del Revisore ovvero del Sindaco; ciò determina una significativa incompatibilità con l’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione dell’azienda »;

le argomentazioni svolte comprovano il contrasto tra la fattispecie esaminata con la funzione di revisore pubblico, alla luce delle prescrizioni della Presidenza del

Consiglio dei ministri e della Ragioneria Generale dello Stato e secondo la coordinata disciplina prevista dagli articoli 2399, 2400, 2402, 2403 del codice civile;

appare inverosimile che gli Organi posti alla gestione e al controllo dell'ANAS S.p.A. siano privi di conoscenze giuridiche al punto di consentire una « distrazione finanziaria » di tale gravità; a maggior ragione per il fatto che l'ANAS viene finanziata con i fondi pubblici e che tale danno si riflette inevitabilmente sulla comunità italiana —

se non si ritenga, alla luce di quanto su esposto, procedere all'azzeramento dell'attuale vertice dell'ANAS. (4-06789)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata:

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA,

ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il consigliere di Alleanza nazionale al comune di Roma, Marco Marsilio, ha sollevato il caso, poi ripreso da numerosi quotidiani, dell'assunzione di Silvia Baraldini, condannata negli Usa per terrorismo, come consulente esterna del comune di Roma, con uno stipendio di 12000 euro per nove mesi di collaborazione presso l'osservatorio sull'occupazione all'assessorato alle politiche del lavoro;

la Baraldini nel 1983 veniva condannata dalla Corte federale Usa a 43 anni di reclusione, per aver organizzato, insieme al suo gruppo terroristico di estrema sinistra, l'evasione dal carcere del New Jersey di una detenuta, con un'azione sediziosa nella quale trovarono la morte una guardia giurata e due poliziotti, nonché veniva condannata per aver fiancheggiato il gruppo eversivo delle « Pantere nere » e per essere esponente di spicco del gruppo terroristico « 19 maggio »;

nel 1999 il Governo italiano di allora ottenne il ritorno in patria della Baraldini, a patto che scontasse la pena fino alla scadenza, con lo stesso trattamento ricevuto oltreoceano. Nel dicembre 2002 le sono stati concessi gli arresti domiciliari;

sempre secondo notizie di stampa, il sindaco Veltroni si sarebbe giustificato facendo riferimento allo stato di salute della Baraldini, mentre l'avvocato Grazia Volo avrebbe sostenuto che si tratta di « una donna sola, senza più un parente e in condizioni economiche non certo floride », fatti per la verità che non appaiono particolari motivi di assunzione, posto che tantissime altre persone, con condotta di vita esemplare e senza mai aver svolto attività terroristica, versano in condizioni anche più disagiate;

l'ambasciata statunitense a Roma ha inviato una formale richiesta di spiegazioni al Governo e al Campidoglio;